

COMUNE DI CASTELGERUNDO

Provincia di Lodi - C.A.P. 26844 - Via A. De Gasperi, 9 - Tel.0377.778027

Codice fiscale e P.IVA: 10151890968

sito: www.comune.castelgerundo.lo.it - pec: castelgerundo@pec.it

**Approvato con
deliberazione del Consiglio
Comunale n. 04
del 04 marzo 2019**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

SOMMARIO

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Soggetto attivo
- Articolo 3 Soggetti passivi
- Articolo 4 Criteri di calcolo
- Articolo 5 Aliquote
- Articolo 6 Modalità di versamento
- Articolo 7 Esenzioni
- Articolo 8 Efficacia

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n.3) e dall'52 del D.lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita (a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1 comma 10 della legge 16.06.1998 n. 191) dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 296 del 27/12/2006, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Castelgerundo, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castelgerundo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
CRITERI DI CALCOLO

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art. 5 ed è dovuta se, per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero, ai sensi dell'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
VARIAZIONI ALIQUOTE

1. L'aliquota è stabilita con atto del Consiglio Comunale.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e dell'art. 1 comma 142 legge 296/2006.
3. Le aliquote di cui al comma 1 si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.
4. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze ai sensi del D.M. 31 maggio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente, così come determinato dall'art. 4 del presente Regolamento, le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7
ESENZIONI

1. Il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite il proprio Regolamento.
2. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione sono interamente soggetti ad imposizione.
3. Per l'anno 2019 non si prevede alcuna soglia di esenzione.

Art. 8
EFFICACIA

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2019.